

Tribunale di Bologna, Sez. spec. in materia di imprese, Sent. 1 febbraio 2023, n. 167. Presidente: FLORINI. Relatore: SOLINA.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
IV SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fabio Florini	Presidente
dott. Giovanni Salina	Giudice Relatore
dott. Vittorio Serra	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8678/2020 promossa da:

, con il patrocinio dell'avv.

, presso lo studio del predetto

difensore.

attore

contro

L' , con il patrocinio dell'avv.

, presso lo studio del predetto

difensore.

convenuta

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di socio e di amministratore "revocato" della società , conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale,

la predetta società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, chiedendo, in sintesi, previo accertamento dell'illegittimità delle delibere con cui l'assemblea dei soci, nei mesi di settembre e novembre del 2018, aveva disposto, rispettivamente, la sua revoca dalla carica di amministratore e nominato un nuovo C.d.A., condannasse la convenuta al ristoro dei danni sofferti in conseguenza della ingiustificata revoca e dichiarasse altresì la legittimità del proprio recesso, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di Euro 71.551,98 per i titoli meglio specificati in premessa.

In particolare, l'attore asseriva di avere, in data 09 gennaio 2015, acquistato dai signori [redacted] e [redacted], una quota di partecipazione complessivamente pari al 20% del capitale sociale de [redacted], al valore nominale complessivo di Euro 2.169,12 e per un corrispettivo di Euro 50.000,00, pattuendo, a garanzia del valore delle quote così acquistate, una clausola di salvaguardia per i successivi due anni (doc. n. 1 att.).

Affermava, inoltre, l'attore che, con delibera assembleare datata 18 maggio 2015, era stato nominato un Consiglio di Amministrazione, composto dai sopra menzionati soci, a ciascuno dei quali, con successiva determinazione, era stato attribuito un compenso annuo di Euro 9.000,00 (docc. n. 4-5 att.).

Esponendo altresì l'attore che l'assemblea dei soci, in data 13 settembre 2018, dopo aver preso atto delle dimissioni dalla carica rassegnate dai consiglieri [redacted] e [redacted], aveva dichiarato, senza il suo consenso, la decadenza dell'intero CdA, nominando, contestualmente, un Amministratore Unico nella persona del menzionato [redacted].

Deduceva, quindi, l'attore di aver conseguentemente formalizzato, ex art. 2473 c.c., il proprio recesso dalla società, formulando richiesta di liquidazione della propria quota di partecipazione (doc. n. 7 att.).

Lamentava, infine, l'attore che, con Delib. del 13 novembre 2018, i soci di maggioranza [redacted] e [redacted], modificando nuovamente l'organo amministrativo, avevano nominato un CdA ed attribuito a ciascuno dei suoi componenti un compenso annuo di Euro 19.000,00, escludendolo definitivamente dalla gestione della società.

Asseriva, pertanto, l'attore la strumentalità delle dimissioni rassegnate dagli amministratori e , l'illegittimità della disposta decadenza dell'intero CdA dell'epoca in difetto di clausola statutaria "simul stabunt simul cadent", e, quindi, l'illegittimità della propria revoca dalla carica di amministratore in quanto deliberata senza giusta causa.

In relazione alla propria dichiarazione di recesso dalla società, l'attore assumeva la piena legittimità di tale iniziativa e, segnatamente, la sua conformità alla disciplina dettata dagli artt. 2473 e 2468 c. IV c.c., assumendo, da un lato, che attraverso la delibera assembleare del 13 settembre 2018 erano stati sostanzialmente modificati i suoi diritti, e, dall'altro, che la società, ancorchè avente durata statutariamente prevista all'anno 2050 (art. 6, doc. 19 att.), doveva ritenersi costituita, di fatto, a tempo indeterminato, trattandosi di durata trascendente la normale aspettativa di vita e di lavoro dei soci.

L'attore, pertanto, concludeva rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.

Si costituiva in giudizio la società convenuta , la quale, contestando la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'attore.

In particolare, riguardo alla asserita invalidità delle delibere assembleari adottate nei mesi di settembre e di novembre del 2018, la società convenuta eccepiva la tardività delle relative contestazioni svolte da controparte in citazione e, in ogni caso, l'insussistenza dei vizi dedotti dall'attore.

Inoltre, in relazione alla presunta revoca del dalla carica di amministratore e alla sua denunciata illegittimità per mancanza di giusta causa, la società convenuta negava che nei confronti dell'attore fosse stata assunta una determinazione di formale revoca, trattandosi, invece, di un effetto automaticamente derivato dalla decadenza dell'organo amministrativo collegiale a seguito del venir meno della pluralità degli amministratori in conseguenza delle dimissioni rassegnate da due dei suoi originari componenti.

Da ultimo, la convenuta contestava la legittimità del recesso operato dal , deducendo, sul punto, la mancanza di una causa, legale o convenzionale, che lo consentisse,

l'inesistenza delle lamentate modificazioni dei diritti spettanti al socio e, infine, la determinatezza della durata della società prevista in statuto e la sua compatibilità con le aspettative di vita dei soci.

Successivamente, in pendenza del presente giudizio di merito, l'attore proponeva, a norma degli artt. 669 quater e 671 c.p.c., ricorso volto ad ottenere l'autorizzazione a sottoporre a sequestro conservativo i beni di proprietà della convenuta resistente, fino a concorrenza della complessiva somma di Euro 85.000,00, a garanzia dei crediti vantati in citazione.

Con memoria difensiva ritualmente depositata, la società resistente si costituiva nel sub-procedimento cautelare, contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso avversario. Con ordinanza resa in data 15 febbraio 2021, il Giudice designato rigettava il ricorso cautelare proposto dal , rilevando, in punto di fumus boni iuris, la non verosimile fondatezza, allo stato degli atti, delle pretese creditorie fatte valere dal a titolo di ristoro del danno da ingiustificata revoca dalla carica di amministratore e di liquidazione della quota a seguito di recesso, e, in punto di periculum in mora, come l'insolvenza allegata dal ricorrente e, in particolare, le perdite della società, verosimilmente conseguenza della pandemia da Covid-19, fossero state, comunque, ripianate mediante aumento di capitale sociale, sottoscritto dai soli soci e in data 04 dicembre 2020.

Nel corso del giudizio di merito, il Giudice, espletati gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava tutte le istanze istruttorie avanzate dalle parti e, conseguentemente, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

Infine, all'udienza del 12 maggio 2022, il Giudice, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, le domande formulate dall'attore siano, almeno in parte, meritevoli di accoglimento.

Ed invero, ai fini di una più agevole esposizione dei fatti di causa, giova anzitutto distinguere i temi di indagine e di decisione prospettati dall'attore in citazione, per poi procedere al loro analitico e separato esame : 1) illegittimità delle delibere assembleari del 13 settembre e del 30 novembre 2018; 2) illegittimità, per difetto di giusta causa, della revoca del [redacted] dalla carica di amministratore della società convenuta; 3) legittimità del recesso del socio attore per giusta causa o, in alternativa, ad nutum.

Per quel che concerne le contestazioni svolte dall'attore in ordine alla legittimità delle delibere sopra indicate, ove giuridicamente qualificate, ex art. 2479 ter c.c., come formali impugnazioni della volontà assembleare, va dichiarata la loro tardività e, quindi, inammissibilità, e ciò, in ogni caso, a prescindere da qualsivoglia preliminare considerazione, in punto di legittimazione attiva, circa una possibile equiparazione del contegno all'epoca tenuto dal [redacted] ad una sorta di sua preventiva acquiescenza a quanto deliberato dall'assemblea, atteso che l'attore, a seguito della dichiarata decadenza del C.d.A. da lui stesso composto, ha formalmente manifestato la propria intenzione di recedere (anche) da socio prima ancora dell'adozione delle qui contestate delibere.

Ad ogni modo, come esposto in premessa, l'attore, con argomentazioni invero alquanto generiche, ha dedotto in citazione l'illegittimità delle delibere in esame, in quanto adottate dall'Assemblea dei soci della società convenuta in violazione di norme di legge (in particolare, artt. 2379 e 2386 c.c.), assumendo altresì che l'ordine del giorno dell'assemblea tenutasi in data 13 settembre 2018 fosse, testualmente, "da ritenersi totalmente destituito di fondamento, errato ed illegittimo in quanto portatore di un oggetto illecito ed inesistente" (pag. 4 atto di cit.).

Sia pur nella genericità delle relative allegazioni, il primo dei vizi sopra indicati sembra, almeno in astratto, riconducibile nell'alveo delle cause di annullabilità delle delibere

assembleari di cui all'art. 2479-ter, co. 1, c.c.; il secondo, sempre in thesi, a quelle, invece, di nullità ex art. 2479-ter, co. 3, c.c.

Le norme sopra citate recitano, rispettivamente, che "Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito (...) entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci" (art. 2479-ter, co. 1, c.c.); "Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile (...) possono essere impugnate da chiunque abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione" (art. 2479-ter, co. 3, c.c.).

Ne consegue che, con riferimento alla prima tipologia di cause di invalidità, "l'impugnazione" delle delibere risalenti all'anno 2018 è, in ogni caso, palesemente tardiva ex art. 2479 ter c. I c.c., e, quindi, inammissibile, in quanto proposta soltanto con l'atto di citazione notificato in data 10 luglio 2020.

Quanto al vizio asseritamente produttivo di nullità delle delibere per illiceità e/o impossibilità del relativo oggetto, si ritiene che l'impugnazione, ancorchè formalmente proposta nel termine triennale come sopra stabilito, è, tuttavia, anch'essa inammissibile.

Infatti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'oggetto della delibera, coincidente con il contenuto concreto della manifestazione di volontà espressa dall'assemblea, è illecito o impossibile quando il contenuto risulti contrario a norme di legge poste a tutela di interessi trascendenti quelli del singolo socio, o la cui violazione determini una deviazione dallo scopo economico-pratico del contratto di società (v. ad es. Cass. Civ. n. 26842/2008; Cass. Civ. n. 19235/2008).

Nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, da un lato, le norme asseritamente violate afferiscono ad un interesse proprio del socio-amministratore e, dall'altro, le allegazioni sul punto svolte dall'attore non configurano alcuna reale deviazione dallo scopo economico-pratico del contratto di società, sicchè l'eventuale violazione delle evocate disposizioni di legge potrebbe, semmai, configurare, ancora una volta, un'ipotesi di mera annullabilità delle delibere, che l'attore, però, avrebbe dovuto far

valere nei più ristretti termini decadenziali di cui al citato primo comma dell'art. 2479 ter c.c.

Affermata l'inammissibilità delle contestazioni mosse dall'attore nei riguardi delle sopra richiamate delibere assembleari e passando, quindi, all'esame del secondo tema allegato dall'attore (illegittimità della revoca dalla carica di amministratore), al riguardo, occorre anzitutto osservare che dal verbale dell'assemblea svoltasi in data 13 settembre 2018 emerge, per tabulas, che il relativo ordine del giorno contemplava, tra gli argomenti oggetto di discussione e di decisione, anche la "revoca" degli amministratori allora in carica (punto n. 1) e la nomina di nuovo organo amministrativo (punto n. 2).

Sempre dal documento sopra richiamato risulta che, l'Assemblea dei soci della società convenuta, dopo avere accettato, all'unanimità, le dimissioni rassegnate da due degli amministratori in carica, e , ha, in quella stessa sede, deliberato, testualmente, la revoca del C.d.A., all'epoca, composto anche dall'odierno attore, e, contestualmente nominato il (dimissionario) consigliere alla carica di Amministratore Unico, questa volta con il voto favorevole dei soci e , detentori di partecipazioni societarie rappresentative, nel complesso, dell'80% del capitale sociale (v. doc. n. 6 attore).

Sul punto, l'attore ha asserito che, benchè previsto espressamente all'ordine del giorno, l'argomento della revoca degli amministratori non era stato, in realtà, minimamente trattato e discusso, e la sua destituzione dalla carica di amministratore era stata illegittimamente deliberata in assenza di una clausola statutaria c.d. "simul stabunt simul cadent".

Sotto quest'ultimo profilo, deve rilevarsi che, come correttamente dedotto dall'attore, lo Statuto della società effettivamente non prevede la simultanea caducazione di tutti gli amministratori per il venir meno della sua originaria composizione a seguito, ad esempio, di dimissioni rassegnate da qualcuno dei suoi componenti.

Il superiore rilievo, tuttavia, non inficia, di per sé, la validità/legittimità della relativa deliberazione, atteso che, a norma dell'art. 2383, co. 3, c.c., dettato in tema di s.p.a. ma

applicabile in via analogica anche agli amministratori di s.r.l., "Gli amministratori (...) sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa".

La giusta causa cui la predetta norma fa riferimento non costituisce, quindi, una condizione di validità e di efficacia della deliberata revoca, ma solo una causa di esclusione del risarcimento del danno eventualmente sofferto dall'amministratore così ingiustamente ed arbitrariamente revocato.

A riguardo, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, "in tema di revoca dell'amministratore di società di capitali, le ragioni che integrano la giusta causa, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori. In tale ambito spetta alla società l'onere di dimostrare la sussistenza di una giusta causa di revoca, trattandosi di un fatto costitutivo della facoltà di recedere senza conseguenze risarcitorie (v. ad es. Cass. n. 2037/2018).

Nella fattispecie in commento, la censurata delibera assembleare non fa alcuna menzione della causa che avrebbe giustificato la "destituzione" del [] dalla carica di amministratore; essa, infatti, per allegazione della stessa convenuta, conterrebbe una "implicita" causa di revoca, quale conseguenza "automatica" del venir meno della maggioranza dei componenti dell'allora CdA.

Tale allegazione consente, per ciò, di ritenere la revoca dell'amministratore [] priva di giusta causa, sia perché, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, lo Statuto della società, come detto, non prevedeva la caducazione dell'intero C.d.A. a seguito e per effetto delle dimissioni rassegnate da alcuni suoi componenti, sia perché, sul punto, la delibera è del tutto silente, omettendo la necessaria esplicitazione delle ragioni ad essa sottese.

Affermata l'arbitrarietà della revoca de qua, in quanto disposta senza giusta causa, deve, a questo punto, esaminarsi la domanda formulata dall'attore volta ad ottenere il risarcimento del danno, rectius, del c.d. congruo indennizzo, trattandosi, più propriamente, di revoca di amministratore, per concorde allegazione delle parti, nominato a tempo indeterminato.

Come noto, in tali casi, il danno risarcibile/indennizzabile viene normalmente parametrato, in via equitativa, all'emolumento che l'amministratore avrebbe conseguito dalla prestazione gestoria nell'arco di sei mesi, quale lasso di tempo ragionevolmente idoneo a consentire all'amministratore revocato di trovare nuovi incarichi od analoghe prestazioni e compensi (v. Cass. Civ. n. 23557/2008; Sent. Trib. Milano, 9.6.2021, n. 4898).

Sono, pertanto, prive di pregio le argomentazioni svolte, in parte qua, dall'attore secondo cui sarebbe a lui dovuto, per il titolo in questione, il compenso riconosciuto agli amministratori della convenuta per i residui mesi dell'esercizio 2018 e l'intero anno 2019.

Nel caso di specie, quindi, l'importo, a tale titolo, dovuto all'attore ammonta a complessivi Euro 4.500,00 (Euro 9.000,00 x 6), così quantificato in base ai parametri previsti dalle delibere del 4 e 6 luglio 2017 (sub docc. n. 4-5 att.).

Inoltre, costituendo debito di valore, il predetto importo deve essere rivalutato, secondo gli indici ISTAT, dalla data della revoca fino a quella della presente decisione (v. anche Trib. Roma 24.7.2013, n. 16432).

All'attore spetta altresì il risarcimento dell'ulteriore danno da ritardato pagamento del dovuto, da liquidarsi, in via equitativa, in misura corrispondente agli interessi legali maturati, nel medesimo periodo, sull'importo progressivamente rivalutato.

Sulla somma complessivamente così determinata sono, infine, dovuti anche gli ulteriori interessi di legge dalla decisione al saldo.

Per quel che concerne il recesso del [redacted] dalla società convenuta, ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame, non sia ravvisabile alcuna causa, convenzionale/statutaria e/o legale, idonea a legittimare l'exit perseguito dall'attore ai sensi del citato art. 2473 c.c.

Infatti, la norma in commento dispone che, "1) L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma. (...) 2) Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni (...)"

Orbene, l'atto costitutivo della società convenuta prevede espressamente, all' art. 6, che: "Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dal codice civile. Poiché la società è contratta a tempo determinato è espressamente esclusa l'applicazione del secondo comma dell'art. 2473 del codice civile. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata entro trenta giorni dall'iscrizione del registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro della decisione che lo legittima, ovvero, negli altri casi, dalla sua conoscenza da parte del socio."

Nel caso de quo, deve anzitutto evidenziarsi come l'attore, nelle lettere raccomandate versate in atti e contenenti la manifestazione della propria volontà di recedere dalla società, avesse giustificato siffatta determinazione, affermando, testualmente, di non condividere "le recenti decisioni assunte dalla società, idonee a modificare sensibilmente la struttura societaria, il suo assetto societario e le attribuzioni dei soci" (doc. n. 7 att.).

Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore aveva altresì asserito che il proprio recesso era conforme alla disciplina dettata dall'art. 6 dello Statuto e dall'art. 2473 c.c., in quanto la Delib. del 13 settembre 2018, estromettendolo dal CdA e privandolo del suo unico emolumento, aveva provocato una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, c. IV c.c.

Prendendo in considerazione entrambe le allegazioni sopra riportate, occorre, sul punto, osservare che la norma da ultimo citata fa riferimento a diritti particolari in materia di amministrazione della società o di distribuzione degli utili che, però, devono essere attribuiti ad un socio nell'atto costitutivo o anche successivamente con specifica modifica statutaria.

Conseguentemente, in difetto di una specifica, originaria o sopravvenuta disposizione statutaria attributiva al socio di diritti particolari nei termini sopra precisati, nonché in mancanza di sufficienti allegazioni e prove di una sostanziale modifica della struttura e/o dell'assetto societario in conseguenza delle precedenti decisioni degli organi, amministrativo e/o assembleare, la domanda attorea è, in parte qua, infondata.

Parimenti infondata risulta la pretesa avanzata dall'attore sulla base della invocata clausola di salvaguardia contenuta nell'atto di compravendita delle quote sociali, datato 9 gennaio 2015 (doc. n. 1 att.).

Infatti, tale clausola, della durata espressa di due anni e, quindi, già scaduta al momento del recesso, non è, in ogni caso, opponibile alla società, quale soggetto terzo, rimasto estraneo al sopra richiamato contratto (doc. n. 1 att.).

Infine, l'attore, a sostegno dell'asserita legittimità del proprio recesso ha anche dedotto che, in ogni caso, la società era stata, sostanzialmente, costituita a tempo indeterminato, essendo stata stabilita in statuto una durata fino al 2050, termine ritenuto dal socio estremamente lungo e trascendente l'aspettativa di vita dei soci, e, per ciò, tale da legittimare il suo recesso ad nutum ex art. 2473, co. 2, c.c.

Sulla questione in esame, si è pronunciata anche la Suprema Corte (v. ad es., Cass. civ., 22 aprile 2013, n. 9662), enunciando il principio secondo cui "In tema di società a responsabilità limitata, la previsione statutaria di una durata della società per un termine particolarmente lungo, tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale anche per un soggetto collettivo, ne determina l'assimilabilità ad una società a tempo indeterminato; ne consegue che, in base all'art. 2473, comma secondo, cod. civ., compete al socio in ogni momento il diritto di recesso, sussistendo la medesima esigenza di tutelare l'affidamento del socio circa la possibilità di disinvestimento della quota da una società sostanzialmente a tempo indeterminato".

Secondo un più recente e restrittivo indirizzo (v. ad es. Cass. civ., sez. I, ord., 5 settembre 2022, n. 26060), i Giudici di legittimità hanno riconosciuto la possibilità per il socio di recedere ad nutum solo nel caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato e non anche a tempo determinato, sia pure lontano nel tempo, in quanto deve essere valorizzato il dato testuale della disciplina del recesso ex art. 2473 c.c. e poiché prevale, sull'interesse del socio al disinvestimento, l'interesse della società a proseguire la gestione del progetto imprenditoriale e dei terzi alla stabilità dell'organizzazione e all'integrità della garanzia patrimoniale, offerta esclusivamente dal patrimonio sociale.

Tutto ciò premesso, nel caso de quo, deve rilevarsi non solo l'esistenza di una specifica previsione statutaria di un termine di durata della società, ma anche la sua oggettiva non eccedenza l'operatività ordinariamente prevedibile di una società di capitali (35 anni dalla data della sua costituzione), e, soprattutto, la sua non esorbitanza rispetto alle aspettative di vita dei soci, atteso che, nell'anno 2050, l'attore avrà compiuto 77 anni.

Inoltre, va evidenziato come la norma contenuta nello statuto (art. 6), accettato anche dal socio all'atto del suo originario ingresso nella società, preveda espressamente anche la non applicabilità del secondo comma dell'art. 2473 c.c.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, la domanda formulata dall'attore deve essere, in parte qua, rigettata.

A questo punto, non resta che valutare la fondatezza della domanda attrice, di condanna della società convenuta al pagamento dell'importo della cartella esattoriale meglio descritta in citazione, che, a dire dell'attore, sarebbe ad essa addebitabile per presunte "mancanze tributarie/fiscali".

Al riguardo, deve anzitutto rilevarsi come la documentazione offerta dall'attore a supporto della richiesta in esame (docc. n. 20-21 att.) sia del tutto inidonea a provare il credito in questa sede azionato.

Infatti, l'attore si è limitato a produrre il documento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione n. 132435 da parte dell'Agenzia delle Entrate (doc. n. 20) e un assegno emesso dal a favore del dal valore di Euro 278,02, importo, peraltro, diverso ed incongruente rispetto alle rate prestabilite (doc. n. 21).

Tali allegazioni e produzioni appaiono, tuttavia, deficitarie in quanto non dimostrano la causale, la pertinenza, oggettiva e soggettiva, della cartella in contestazione di cui, peraltro, va evidenziata la mancata produzione in giudizio pur essendo, verosimilmente, nella disponibilità dell'attore, e, quindi, l'imputabilità giuridica del relativo onere economico-patrimoniale direttamente in capo alla società anziché, personalmente, al , il quale, oltretutto, risulta essere il formale destinatario dell'intimazione di pagamento.

Le statuizioni che precedono impongono, di per sé, il rigetto delle istanze istruttorie reiterate dall'attore in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, rilevando altresì la mancata allegazione di circostanze di fatto o ragioni di diritto nuove, diverse e/o sopravvenute rispetto a quelle già negativamente deliberate con l'ordinanza resa in data 8 aprile 2021.

Vanno, altresì, rigettate le domande reciprocamente formulate dalle parti a norma dell'art. 96 c.p.c., in ragione dell'esito delle rispettive domande e difese, con conseguente esclusione della temerarietà delle loro iniziative giudiziali.

Infine, si ritiene che, in considerazione delle diverse pronunce rese, dapprima nel sub-procedimento cautelare (R.G. n. 8678-1/2020) e, successivamente, nel presente giudizio

di merito, le spese di lite vadano liquidate, come da dispositivo, per il primo, in ossequio al principio di soccombenza, a favore della società resistente, mentre per il secondo, in ragione del parziale accoglimento delle domande attoree, vada disposta una loro compensazione in misura di $\frac{1}{2}$, liquidando il residuo $\frac{1}{2}$ a favore dell'attore.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

CONDANNA

la società convenuta al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di congruo indennizzo, della somma di Euro 4.500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge come riconosciuti in motivazione.

RIGETTA

le restanti domande formulate dalle parti.

CONDANNA

l'attore-ricorrente al rimborso, in favore della società convenuta-resistente, delle spese di lite relative al sub-procedimento cautelare iscritto al R.G. n. 8678-1/2020, liquidate in Euro 2.150,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.

DISPONE

la parziale compensazione delle spese di lite relative al presente giudizio di merito nella misura di $\frac{1}{2}$, e, per l'effetto,

CONDANNA

la società convenuta al rimborso, in favore dell'attore, del restante $\frac{1}{2}$ liquidato in Euro 760,00 per spese e Euro 3.850,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, l'11 gennaio 2023.